

## SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 5/2010

dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO: Proposta modificata di regolamento (UE) del Parlamento

europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

NUMERO ATTO COM(2010)93 definitivo

NUMERO PROCEDURA 2009/0089/P (COD)

**AUTORE** Commissione europea

**DATA DELL'ATTO** 19/03/2010

DATA DI TRASMISSIONE 19/03/2010

**SCADENZA OTTO** 17/05/2010

**SETTIMANE** 

ASSEGNATO IL 23/03/2010

COMM.NE DI MERITO 1<sup>a</sup> Parere motivato entro 05/05/2010

COMM.NI CONSULTATE 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, Oss.ni e proposte entro 29/04/2010

14<sup>a</sup>

OGGETTO La proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio unisce due distinti atti giuridici: una proposta di regolamento che istituisce un'agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia e una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'agenzia i compiti di gestione operativa a lungo termine del SIS II (Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione), del VIS (sistema d'informazione visti) e di

EURODAC.

BASE GIURIDICA Articolo 74, articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e lettera b),

articolo 78, paragrafo 2, lettera e), articolo 79, paragrafo 2, lettera c), articolo 82, paragrafo 1, lettera d), articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.L'articolo 74 del TFUE prevede l'adozione di misure atte ad incoraggiare e a rafforzare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori del titolo V del TFUE (Spazio di libertà e sicurezza e giustizia). L'articolo 77, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c)

fungono da base giuridica per le attività dell'agenzia relative al SIS II; per quanto riguarda il VIS II, le attività dell'agenzia si fondano sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) del TFUE. L' articolo 82, paragrafo 1, lettera d), che prevede l'adozione di misure volte a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni e l'art.87, paragrafo 2, lettera a), che tratta di misure relative alla raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni costituiscono la base giuridica per quanto attiene ai compiti dell'agenzia nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo dell'azione proposta non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ CONFORME: all'agenzia, che sarà finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea, spetterà assicurare uno scambio efficace, sicuro e ininterrotto dei dati immessi nei sistemi dagli Stati membri. La costituzione di una struttura dedicata è considerata proporzionata agli interessi legittimi degli utenti e alla missione critica, all'alto livello di sicurezza e disponibilità dei sistemi

## **ANNOTAZIONI:**

Il sistema d'informazione Schengen (SIS), come il successivo SIS II, è stato istituito per preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale. Il VIS, a sua volta, permette ai consolati e alle altre autorità competenti degli Stati membri di scambiare informazioni sui visti al fine di agevolare le procedure per il rilascio, facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni e nel territorio degli Stati membri, contribuire all'identificazione dei cittadini di paesi terzi. EURODAC è un sistema informatico a livello dell'Unione creato per facilitare l'applicazione della convenzione di Dublino (ora Regolamento Dublino), con particolare riferimento al principio per cui le richieste di asilo possono essere presentato in uno e un solo Stato membro. Il SIS II e il VIS erano regolati sia dal trattato CE, sulla cui disciplina si basava la proposta di regolamento, che dal trattato UE, base giuridica della proposta di decisione. All'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, la distinzione tra basi giuridiche del trattato CE e trattato UE nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza è venuta meno. Si è pertanto reso necessario elaborare un'unica proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Obiettivo della presente proposta di regolamento è istituire un'agenzia responsabile della gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'agenzia di regolamentazione sarà costituita come organismo dell'Unione, dotata di personalità giuridica, gestirà globalmente i sistemi d'informazione e il loro funzionamento e, mediante conferimento della rispettiva competenza, svilupperà altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà , della sicurezza e dell'informazione. L'Irlanda e il Regno Unito partecipano a EURODAC ma sono solo in parte coinvolti nel SIS II e non prendono parte al VIS, mentre la Danimarca partecipa a tutti e tre i sistemi ma su base giuridica ad hoc. Partecipano alle attività dell'agenzia anche i paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC (la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera, il Liechtenstein).